



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



Circolare Lavoro

Divieto contanti per gli stipendi

Precisazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro

11 Maggio 2021

Il Legislatore, con la Legge di bilancio 2018, ha previsto che a decorrere dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- ◆ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ◆ strumenti di pagamento elettronico;
- ◆ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ◆ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Al datore di lavoro/committente che viola il suddetto l'obbligo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

La sanzione, se pagata entro 60 giorni dalla contestazione, sarà determinata nella **misura ridotta** di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 (un terzo del massimo €1666,66).

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con la **Nota del 15 aprile 2021, n. 606**, ha precisato che, in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione, che per lo più avviene a cadenza mensile, comporta l'applicazione di **tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito**. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, la sanzione ridotta sarà pari a: euro 1666,66×3 mensilità = euro 5.000.

Con **nota n. 473 del 22 marzo 2021**, inoltre l'**Ispettorato** ribadisce l'obbligatorietà in carico al datore di lavoro di conservare la documentazione che attesti il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori con strumenti tracciabili e, in caso contrario, la possibilità di applicare il regime sanzionatorio, anche in presenza di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.